

REGOLAMENTO (CE) N. 532/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2001
recante modifica del regolamento (CE) n. 2561/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione
per i piselli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2561/1999 della Commissione, del 3 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione per i piselli ⁽³⁾, prevede nell'allegato disposizioni relative alla definizione, classificazione, presentazione ed etichettatura dei piselli.
- (2) Per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale è opportuno rivedere tali disposizioni, in particolare per distinguere chiaramente i piselli da sgranare da quelli con baccelli eduli. La norma raccomandata per i piselli dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite prevede infatti questa distinzione, nonché un adattamento dei criteri di classificazione e delle norme di etichettatura alle caratteristiche di ciascuno dei due tipi

di prodotto. Inoltre, i piselli con baccelli eduli sono in genere commercializzati spuntati e la norma deve essere adattata a questa pratica commerciale.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2561/1999 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 310 del 4.12.1999, pag. 7.